

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Estensione della nomina a notai di coadiutori provenienti dagli
archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 maggio 1973, n. 239, ha consentito la possibilità di divenire notai a loro domanda agli «abilitati notai» cioè agli idonei dei concorsi notarili non entrati utilmente in graduatoria, che avevano svolto le funzioni di coadiutore notarile prima della sua entrata in vigore, ed ha stabilito che gli «abilitati notai» nei concorsi banditi dopo tale data potevano esercitare le funzioni di coadiutore notaio solo per cinque anni.

Essa, però, ha omesso di considerare i pochi «abilitati notai» che, pur non provenendo da concorso per esame, quali impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili collocati a riposo, avevano esercitato ed esercitavano le funzioni di coadiutore notarile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 19 luglio

1957, n. 588, che così letteralmente si esprime: «Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, che abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per la qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore ai sensi degli articolo 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni».

La successiva legge 2 maggio 1983, n. 179, ha modificato la richiamata norma di cui alla legge n. 588 del 1957, estendendo la possibilità di esercitare le funzioni di coadiutore notarile per la durata di anni cinque anche agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che avessero conseguito la qualità di conservatore superiore senza concorso.

Anche in tale occasione il legislatore ha ignorato i coadiutori notarili «in attività» da lunghi anni e provenienti dagli archivi notarili, non prevedendo in favore degli stessi la possibilità che era stata concessa agli altri coadiutori notarili dalla legge 18 maggio 1973, n. 239.

Altre leggi, volte al reperimento di notai, sono seguite a quella del 18 maggio 1973 sulla base di varie motivazioni (profughi che anche temporaneamente avevano esercitato «attività di notaio», vincitori di concorsi notarili che erano decaduti per non avere accettato la nomina o per altri motivi ed anche per rinuncia, ove non avessero ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età); e ciò sotto il riflesso che, così come emerge dai lavori parlamentari, «le attitudini alla funzione di coadiutore si acquisiscono con la pratica e con l'esercizio delle funzioni di conservatore dell'archivio che... è un profondo conoscitore dell'attività notarile spesse volte più del notaio, in quanto tenuto a rilevare determinate illegalità formali e sostanziali... con il potere di promuovere processi disciplinari presso la procura della Repubblica».

La possibilità di divenire, a domanda, notai è per le richiamate omissioni negata ai coadiutori notarili provenienti dagli archivi notarili, ormai ridotti a circa quindici unità, pur avendo esercitato ed esercitando gli stessi le funzioni di notaio in modo altamente specializzato, sia per la loro estrazione che per la pratica acquisita in tanti anni di professione attiva.

Si è creata, così, ingiusta disparità di trattamento tra cittadini in possesso di identici, se non maggiori, requisiti di funzione e di esperienza, con sospetta illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 239 del 1973 e dell'articolo 7 della legge n. 588 del 1957 nella nuova formulazione datagli dalla legge n. 179 del 1983.

Tale discrasia merita di essere emendata anche per porre parziale riparo alla mancata copertura di posti messi in bando che spesso consegue al lungo *iter* ed all'esito dei concorsi notarili.

È per le esposte ragioni che si propone il presente disegno di legge nel convincimento che esso possa essere approvato dalle due Assemblee legislative nel testo che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono estese agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili nominati coadiutori ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, ed anteriormente alla legge 2 maggio 1983, n. 179, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche saltuariamente, abbiano esercitato la funzione di coadiutore notarile da oltre dieci anni, purchè non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio.